

Comune di Crocetta del Montello

Provincia di Treviso

cap. 31035 Via S. Andrea, 1 - Codice fiscale - P. Iva 00449960269

Settore Tecnico - Urbanistica e tutela ambientale

tel. 0423 666 624 - 626 - fax 0423 86405

Protocollo n. 9581 - 9683



Crocetta del Montello, 18/09/2018

Certificato di destinazione urbanistica

AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.P.R. 06 GIUGNO 2001, N. 380

- Vista la domanda presentata in data 14/09/2018 protocollo n. 9581 dal Geom. Alessandro Biasuzzi;
- Vista la documentazione agli atti;
- Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e D.Lgs. n. 301 del 27 dicembre 2002;
- Vista la Conferenza di Servizi in data 31/01/2014 di approvazione del Piano di Assetto del Territorio;
- Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 85 del 10/03/2014 (BUR n. 37 del 04/04/2014);
- Viste le Delibere di Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2016 di adozione e n. 24 del 06/05/2016 di approvazione del Piano degli Interventi;
- Vista la Determinazione n. 259 del 14/09/2016 di presa atto della trasposizione del Piano degli Interventi su base catastale;
- Viste le Delibere di Consiglio Comunale n. 7 del 09/03/2018 di adozione e n. 23 del 18/06/2018 di approvazione della Variante n. 1 al Piano degli Interventi;

SI CERTIFICA

Che il terreno catastalmente censito come sottoriportato è destinato dal Piano degli Interventi vigente a:

Foglio	Mappale/i	Intero/porzione	Denominazione zona	Normativa
1	1082-1085-1087-1099	intero	C1 parti di territorio destinate a nuovi complessi insediativi, parzialmente edificate	art. 26 PI
1	1078-1081	intero	Viabilità esistente	art. 61 PI

Foglio	Mappale/i	Intero/porzione	Denominazione vincolo	Normativa
1	1078-1081-1082-1085-1087-1099	intero	Pericolosità idraulica bassa	art. 54 PI
1	1081-1082	intero	Consorzio di Bonifica	art. 73 PI
1	1078-1085-1087	porzione	Idrografia e servitù idraulica	

Normativa PI**Art. 26 - ZTO C1 residenziali di completamento parzialmente edificate**
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest scala 1:5.000
- Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Est scala 1:5.000
- Tav. 2.1 Zonizzazione. Nogarè e Zona Industriale scala 1:2.000
- Tav. 2.2 Zonizzazione. Crocetta Nord scala 1:2.000
- Tav. 2.3 Zonizzazione. Crocetta Sud scala 1:2.000
- Tav. 2.4 Zonizzazione. Ciano scala 1:2.000

DEFINIZIONE

1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate, diverse dalle zone A e B, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante la costruzione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti.
2. Gli interventi di trasformazione sono finalizzati alle esigenze abitative di ordine familiare con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale accompagnati da:
 - adeguamento e/o integrazione delle opere di urbanizzazione;
 - miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità;
 - miglioramento dell'inserimento ambientale dell'edificato rispetto al territorio urbanizzato circostante.

DESTINAZIONI D'USO

3. Valgono le destinazioni d'uso previste dall'Art. 22 per le zone residenziali.

MODALITÀ DI INTERVENTO

4. In queste zone il PI si attua per:
 - IED;
 - IED convenzionato per l'integrazione e/o adeguamento delle opere di urbanizzazione; fatta salva diversa previsione degli elaborati di progetto del PI.
5. Negli elaborati di progetto del PI sono individuati:
 - gli ambiti dei PUA confermati, nei quali si applicano le norme di cui al PUA e/o richiamate nelle singole convenzioni;
 - l'ambito di "Caodevilla", soggetto a P.R.I.Pu. approvato con DGR n. 4948 del 03/09/1993, per il quale sono confermate le norme di cui al PdR ai sensi dell'Art. 27 della L. 457/1978 e della LR 61/1985.
6. Sono ammessi tutti gli interventi previsti dall'Art. 8 delle presenti NTO nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al presente Articolo. Nel caso di ristrutturazione o sostituzione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.
7. Qualora l'indice fondiario sia già superato, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nella misura del 20% della superficie utile esistente e con un massimo di 50 mq di superficie utile per ogni singolo edificio, anche se composto da più unità immobiliari, per documentate esigenze igienico-sanitarie. Tale ampliamento potrà essere realizzato per una sola volta, solo in aderenza al fabbricato di proprietà.
8. Il Permesso di Costruire in mancanza di opere di urbanizzazione è condizionato all'impegno a realizzarle previo convenzionamento con il Comune (o atto d'obbligo registrato e trascritto) e alla loro monetizzazione nei casi in cui la loro realizzazione risulti manifestamente impossibile.

CARATTERI TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI

9. È consentita la tipologia edilizia continua, isolata, a schiera, a blocco e abbinata.

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

10. Alle nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, si applicano, fatto salvo quanto previsto nel Dimensionamento, i seguenti parametri:
 - **If** 0,36 mq/mq
 - **H** m 9,50
se l'altezza dell'esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterata
 - **N** n. 3
se il numero di piani esistente fosse maggiore di quanto prescritto, in caso di ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, potrà rimanere inalterato
 - **Dc** H/2, con un minimo di m 5,00
è ammessa la costruzione a confine nel caso di edifici a cortina continua e di ampliamenti di edifici esistenti
 - **Df** H del fabbricato più alto, con un minimo di m 10,00 riducibili a m 3,00 tra fabbricati con pareti entrambe non finestate
è ammessa la costruzione in unione o in aderenza fra pareti a testata cieca
 - **Ds < 7ml** minimo di m 5,00
 - **Ds > 7ml** minimo di m 7,50

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

11. ZTO C1/10 (Lotto edificabile a Caodevilla – Via Petrarca)
È ammessa la realizzazione di un fabbricato unifamiliare con superficie utile non superiore a mq 170. Si prescrive l'obbligo di accesso da Via Petrarca, in Comune di Cornuda.
12. ZTO C1/12 (Attività produttiva in zona impropria a Nogarè – Via Feltrina)
Si applica, nel caso di trasferimento di attività produttiva in altra zona oppure in caso di dismissione dell'attività, un indice fondiario non superiore a 0,36 mq/mq. Per gli altri parametri urbanistici ed edilizi valgono le norme di cui al presente Articolo.
13. ZTO C1/13 (Attività produttiva in zona impropria a Nogarè – Via Feltrina)
Si applica, nel caso di trasferimento di attività produttiva in altra zona oppure in caso di dismissione dell'attività, un indice fondiario non superiore a 0,36 mq/mq. Per gli altri parametri urbanistici ed edilizi valgono le norme di cui al presente Articolo.
14. ZTO C1/14 (Lotto edificabile a Nogarè – Via Feltrina)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato finalizzato all'integrazione e/o all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - **If** 0,15 mq/mq
 - **H** 6,80 m
 - **N** n. 2
15. ZTO C1/15 (Attività produttiva in zona impropria a Nogarè – Via Feltrina)
Si applica, nel caso di trasferimento di attività produttiva in altra zona oppure in caso di dismissione dell'attività, un indice fondiario non superiore a 0,36 mq/mq. Per gli altri parametri urbanistici ed edilizi valgono le norme di cui al presente Articolo.
16. *stralcio*
17. ZTO C1/29 e ZTO Sc/25 (Lotto edificabile a Nogarè – Via Cal Di Sopra)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato con obbligo di realizzazione di viabilità di accesso al lotto e cessione a titolo gratuito alla Amministrazione Comunale di un'area pari a mq 300 da destinare a verde pubblico e anche la sua urbanizzazione secondo la destinazione d'uso prevista nel PI.
18. ZTO C1/34 (Lotto edificabile a Nogarè – Via Antighe)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato con obbligo di realizzazione in fronte strada del parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura minima di 5 mq/abitante teorico, ai sensi del precedente Art. 13 delle presenti NTO.
19. ZTO C1/39 (Lotto edificabile a Nogarè – Via Antighe)

Firmato Da: BIASUZUZZI ALESSANDRO Emesso Il: 02/09/2018 10:38:52Z
CA 3 Serial#: 612924aa208884e89a52b1c3852271b

- L'intervento è subordinato a IED convenzionato con obbligo di realizzazione in fronte strada del parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura minima di 5 mq/abitante teorico, ai sensi del precedente Art. 13 delle presenti NTO.
20. ZTO C1/48 (Lotto edificabile a Nogarè – Via S. Andrea)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato con obbligo di realizzazione di viabilità di accesso al lotto.
21. ZTO C1/85 (Lotto edificabile a Crocetta Nord – Via Pontello)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato con obbligo di realizzazione in fronte strada del parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura minima di 5 mq/abitante teorico, ai sensi del precedente Art. 13 delle presenti NTO.
22. ZTO C1/85 (Attività produttiva in zona impropria a Crocetta Nord – Via Pontello)
Si applica, nel caso di trasferimento di attività produttiva in altra zona oppure in caso di dismissione dell'attività, un indice fondiario non superiore a 0,36 mq/mq. Per gli altri parametri urbanistici ed edilizi valgono le norme di cui al presente Articolo.
23. ZTO C1/87 (Ex scuola Crocetta Nord – Via dei Martiri)
La volumetria esistente potrà essere ristrutturata nella sua globalità e riutilizzata per le destinazioni d'uso e con le modalità previste dal presente Articolo. L'intervento di demolizione con ricostruzione è subordinato a IED convenzionato finalizzato all'integrazione e/o all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, nel rispetto dei seguenti parametri:
- **I_F** 0,28 mq/mq
 - **H** m 9,00
 - **N** n. 3
- Si prescrive l'obbligo di cessione a titolo gratuito alla Amministrazione Comunale delle "stele commemorative" ai caduti della I guerra mondiale.
24. ZTO C1/96 e ZTO Sd/24 (Lotto edificabile a Crocetta Nord – Viale Antonini)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato con obbligo di realizzazione in fronte strada del parcheggio pubblico e con una capacità edificatoria di mq 600.
25. ZTO C1/111 (Lotto edificato a Crocetta Sud – Via Erizzo)
Gli interventi di ampliamento e di nuova costruzione sono subordinati alla realizzazione di una fascia verde alberata sul confine Sud e Ovest, verso la zona industriale. Gli interventi previsti non dovranno comportare l'avanzamento dell'edificio esistente verso la zona industriale.
26. ZTO C1/120 (Attività produttiva in zona impropria a Ciano – Via Zoppalon)
Si applica, nel caso di trasferimento di attività produttiva in altra zona oppure in caso di dismissione dell'attività, un indice fondiario non superiore a 0,36 mq/mq. Per gli altri parametri urbanistici ed edilizi valgono le norme di cui al presente Articolo.
27. ZTO C1/131 e ZTO Sc/52 (Lotto edificabile a Ciano – Via Boschieri)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato con obbligo di cessione a titolo gratuito alla Amministrazione Comunale di un'area pari a mq 800 da destinare a verde pubblico e anche la sua urbanizzazione secondo la destinazione d'uso prevista nel PI.
28. ZTO C1/132 e ZTO Sc/53 (Lotto edificabile a Ciano – Via Boschieri)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato con obbligo di cessione a titolo gratuito alla Amministrazione Comunale di un'area pari a mq 800 da destinare a verde pubblico e anche la sua urbanizzazione secondo la destinazione d'uso prevista nel PI.
29. ZTO C1/154 (Ex scuola a Ciano – Via F. Baracca)
La volumetria esistente potrà essere ristrutturata nella sua globalità e riutilizzata per le destinazioni d'uso e con le modalità previste dal presente L'intervento di demolizione con ricostruzione è subordinato a IED convenzionato finalizzato all'integrazione e/o all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, nel rispetto dei seguenti parametri:
- **I_F** 0,28 mq/mq
 - **H** 9,00 m
 - **N** n. 3
30. ZTO C1/35 e ZTO C1/36 (Lotti edificabili a Nogarè – Vicolo Turati)
Gli interventi sono subordinati a IED convenzionato con obbligo di cessione a titolo gratuito alla Amministrazione Comunale di un'area ubicata a Nord delle ZTO per la realizzazione della viabilità di progetto prevista dal PAT.
31. ZTO C1/108 (PIRUEA "Ex Acquedotto Montello" – Via Erizzo)
Si applica un indice territoriale non superiore a 0,40 mq/mq, per una superficie utile teorica complessiva di 1.714 mq, di cui 808 mq di superficie utile sono iscritti nel registro dei crediti edilizi (scheda CRE/03).
32. ZTO C1/142 (Lotto edificabile a Ciano – Via Unione)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato finalizzato all'integrazione e/o all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, in coerenza con la richiesta prot. n. 8167 del 29/09/2014. La superficie utile massima assentita è pari a 220 mq, con massimo n. 1 unità abitativa (scheda CRE/04).
33. ZTO C1/176 (Lotti edificabili a Crocetta Sud – Via Erizzo)
L'intervento è subordinato a IED convenzionato finalizzato all'integrazione e/o all'adeguamento delle opere di urbanizzazione, con obbligo di realizzazione di viabilità di accesso ai lotti e all'adiacente lottizzazione residenziale (ZTO C2/10), nel rispetto dei seguenti parametri:
- **I_F** 0,15 mq/mq
 - **H** 6,80 m
 - **N** n. 2
- L'attuazione dell'area è subordinata all'applicazione della perequazione urbanistica analogamente alle aree residenziali di espansione.

Art. 54 – Misure di salvaguardia idraulica

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livorno, approvato con D.C.R. n. 48 del 27 giugno 2007
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Piano d'Area del Montello
- Piano di Tutela delle Acque del Veneto
- Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue - Consorzio Piave
- Regolamento delle concessioni e autorizzazioni precarie - Consorzio Piave
- Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) - Consorzio Piave
- R.D. 8 maggio 1904, n. 368
- R.D. 5 luglio 1904, n. 523
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio"
- D.G.R.V. n. 2948 del 6 Ottobre 2009, "Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici. Modalità operative e indicazioni tecniche"
- Piano di Assetto del Territorio

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Compatibilità Idraulica

All. A1 Criticità idrauliche e trasformazioni di piano Ovest

scala 1:5.000

All. A2 Criticità idrauliche e trasformazioni di piano Est

scala 1:5.000

DEFINIZIONE

1. Trattasi di normative valide per tutto il territorio Comunale e di particolari restrizioni per le aree individuate dal PAI, e dal Consorzio di Bonifica Piave, in relazione alla pericolosità idraulica e alla frequenza di allagamento. Sono esclusi dal campo di applicabilità del presente Articolo i casi di Condonò edilizio. Sono incluse nel campo di applicabilità del presente Articolo le richieste di Sanatoria compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Il fine delle presenti norme è di non incrementare le condizioni di rischio idraulico.
3. Il PI individua e classifica le aree soggette a dissesto idraulico, distinguendole in:
 - area fluviale del Piave (F) -- PAI (Artt. 8, 13, e 14 delle NtA del PAI);
 - area di pericolosità idraulica (P0) -- Consorzio di Bonifica, (così come riportato anche nel PTCP, per cui valgono gli art. 57-58-59-60 della Normativa Tecnica) e coincidenti con le aree di attenzione PAI (art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI).

DIRETTIVE

4. Per i PUA di iniziativa pubblica o privata ed ogni titolo abilitativo edilizio che dia luogo ad impermeabilizzazione di aree è necessario trasmettere idonea documentazione tecnica in materia idraulica, in dipendenza dall'entità dell'intervento. In particolare:
 - per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti NTO. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mq per ettaro di superficie impermeabilizzata;
 - per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1.000 mq, si ritiene indispensabile la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti NTO. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mq per ettaro di superficie impermeabilizzata;
 - per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1.000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle presenti NTO.

Le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste nella VCI vanno inserite nella convenzione che regola i rapporti fra comune e soggetti privati. Resta comunque inteso che per ogni intervento o progetto che comporti un incremento della superficie impermeabilizzata rispetto alla riputazione attuale dovrà essere prevista l'adozione di misure per la compensazione idraulica delle acque meteoriche, ai sensi della DGRV 2948/2009, rispondente ai parametri consorziali di cui al parere prot. n. 15712 del 08/09/2015, ed essere ottenuto il parere di conformità dello scrivente Consorzio tramite apposita e specifica richiesta.

5. Per interventi edilizi che prevedono il recapito in aree a pericolosità idraulica P0 è comunque necessaria una relazione idraulica di dettaglio che evidenzi il non aggravio ed eventualmente il miglioramento della condizione idraulica esistente.
6. La VCI, da certificarsi in apposita relazione redatta a cura del progettista, si perfeziona con l'acquisizione del parere favorevole espresso al riguardo secondo le competenze e modalità previste dalla DGRV n.1322 del 10 Maggio 2006, come integrata con DGRV n.1841 del 19 Giugno 2007.
7. Il collaudatore delle opere di urbanizzazione è tenuto ad accertare l'avvenuta realizzazione di quanto previsto e prescritto a salvaguardia delle condizioni di invarianza idraulica, nonché a farne esplicito riferimento nel certificato di collaudo. Tale disposizione è riportata nel disciplinare di incarico.
8. Gli interventi di trasformazione del territorio sono orientati ai seguenti principi e criteri:
 - a) **Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni**
 - Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti idrometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.
 - Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano.
 - b) **Superfici impermeabili**
 - Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio);
 - Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m.
 - c) **Reti di smaltimento delle acque**
 - Prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri;
 - Valutazione dell'opportunità di impiego di pendenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.
 - d) **Verde pubblico e privato**
 - Negli interventi di nuova urbanizzazione si predilige l'individuazione di aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di vista planimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d'acqua.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

A) Norme per l'intero territorio comunale

9. È obbligatorio su tutto il territorio comunale salvaguardare le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare la possibilità di ristagno. In particolare si prescrive:
 - a) la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);
 - b) scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica con un franco sufficiente a prevenire l'eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dall'acqua;

scala 1:5.000
scala 1:5.000

- c) ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una sezione utile sufficiente a far defluire la portata massima, corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire l'eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dall'acqua; qualora la modesta rilevanza dell'intervento non giustifichi il ricorso agli specifici modelli di calcolo dell'idraulica fluviale si dovrà garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- d) l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate;
- e) nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di deflusso preesistente e il rispetto del volume d'invaso preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata);
- f) è fatto divieto di procedere al tombamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'Art. 115 del D.Lgs 152/2006, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità;
- g) è fatto obbligo di richiedere al Consorzio di Bonifica il parere idraulico per gli interventi di nuova lottizzazione, unitamente a una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione;
- h) le seguenti prescrizioni progettuali dovranno trovare riscontro nel progetto esecutivo degli edifici e delle reti di raccolta delle acque meteoriche:
- obbligo di fissare i piani d'imposta dei fabbricati e delle quote degli accessi sempre superiori di almeno 20-40 cm (in rapporto al grado di rischio) rispetto al piano stradale o al piano campagna medio circostante; tale piano di imposta è da prevedere anche più alto in presenza di comprovate esigenze di sicurezza idraulica;
 - le rampe ed entrate ai piani interrati devono essere predisposte sul lato opposto al fabbricato rispetto al corso d'acqua;
 - il limite alla portata massima scaricabile deve essere fissato in funzione della zona di rischio idraulico d'appartenenza e comunque mai superiore a 10 l/s per ettaro;
 - le vie di deflusso dell'acqua devono essere individuate e rispettate per garantire la continuità e per eliminare le zone di ristagno indesiderate;
 - devono essere esplicitate le norme-prescrizioni idrauliche nelle concessioni e autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, etc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato il rispetto delle prescrizioni stesse;
- i) per ogni nuova lottizzazione superiori ai 1.000 mq di superficie di nuova impermeabilizzazione si dovranno realizzare dei dispositivi per l'invaso temporaneo delle acque di pioggia. La soluzione progettuale adottata dovrà assicurare la limitazione del coefficiente di udometrico in uscita a valori non superiori a 10 l/s per ettaro; Nel caso di assenza di studi specifici, per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato un volume specifico di invaso minimo pari a 600 m3 per ettaro di superficie impermeabilizzata; per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700 mc/ha; per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume minimo pari a 800 mc/ha.
- j) le condizioni di falda freatica sufficientemente profonda nell'intero territorio comunale e di tessitura del terreno a matrice prevalentemente ghiaiosa consentono l'utilizzo di sistemi di infiltrazione come pozzi perdenti di diametro 200 cm e profondi 5 m nella misura di 1 ogni 1.000 mq di superficie impermeabilizzata, purchè esista un franco di almeno 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, che permettono di ridurre del 50% i suddetti valori di volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione;
- k) ove possibile, si dovrà destinare ai fini della laminazione delle portate aree a verde poste a valle di superfici già urbanizzate o da urbanizzare;
- l) dovrà essere garantita la manutenzione dei fossati e delle scoline laterali nei tratti di proprietà, attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la rimozione del fogliame o di altro materiale di deposito, allo scopo di evitare il progressivo interramento della rete idrica minore.
- m) dovrà essere assicurata la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno

Norme per le aree esondabili o a ristagno idrico

10. Oltre a quanto prescritto ai precedenti commi del presente Articolo, si applicano le seguenti norme:

- a) Area fluviale del Piave (F) – PAI
Si applicano gli Artt. 8, 13, e 14 delle NtA del PAI
- b) Area di pericolosità idraulica (P0) – Consorzio di Bonifica
Per interventi edilizi che rientrano in aree a pericolosità idraulica P0:
- è vietata la realizzazione di piani interrati o seminterrati (i quali in ogni caso dovranno essere idraulicamente isolati dalla rete di fognatura, dal sottosuolo, dallo scoperto e dalle strade);
 - è vietata la movimentazione dei terreni che possano aggravare le condizioni di sicurezza idraulica o le opere di difesa;
 - è vietata la costruzione di opere che possano sbarrare il deflusso delle acque, sia superficiali che di falda;
 - il calpestio del piano terra va realizzato ad una quota minima di + 40 cm rispetto al piano campagna medio circostante;
- Per interventi edilizi che scaricano in recapiti interni ad aree a pericolosità idraulica P0:

5. Rispetto al PI i PUA ed i progetti delle OOPP possono prevedere modifiche alla viabilità, che non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale, se rientranti nelle seguenti fattispecie:
- realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e marciapiedi in affiancamento alla viabilità demaniale esistente;
 - realizzazione di nuovi parcheggi e piazzole di sosta;
 - definizione esatta dei tracciati e delle dimensioni della viabilità conseguente alla progettazione esecutiva di nuove sedi stradali e all'adeguamento delle esistenti;
 - realizzazione di nuove corsie di accelerazione e decelerazione;
- nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
- il nuovo intervento e/o tracciato stradale di progetto dovrà avere una connessione oggettiva fisica e sostanziale con la strada prevista dal PI a tutela della quale la fascia di rispetto era stata istituita;
 - la fascia di rispetto dovrà contenere interamente il nuovo intervento e/o tracciato stradale previsto dal progetto, sovrapponendosi ad esso.
6. Secondo quanto previsto dall'Art. 37 della LR 11/2004, e con le procedure di cui agli Artt. 16, 17 e 19, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della LR 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.
7. Il PI individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio nelle tavole di progetto del PI e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali del PAT.
8. L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti e la modifica di impianti esistenti è consentita nel rispetto delle presenti norme e della specifica normativa vigente in materia.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Strade

9. Le dimensioni e le attrezzature delle strade dovranno rispettare le seguenti norme geometriche e funzionali di cui al D.Lgs 285/1992 e smi:
- a) strade tipo C extraurbane secondarie:
- carreggiata: unica in doppio senso
 - larghezza delle corsie: 3,50 – 3,75 m
 - larghezza delle banchine: 1,25 – 1,50 m
 - larghezza minima dei marciapiedi: -
 - pendenza massima: 7%
 - regolazione della sosta: ammessa in piazzole di sosta
- b) strade tipo E urbane di quartiere:
- carreggiata: unica in doppio senso;
 - larghezza delle corsie: 3,00 m
 - larghezza delle banchine: 0,50 m
 - larghezza minima dei marciapiedi: 1,50 m
 - pendenza massima: 8%
 - regolazione della sosta: parcheggi ammessi solo nelle strade locali di servizio
- c) strade tipo F locali (escluse vicinali):
- carreggiata: unica in doppio senso
 - larghezza delle corsie: 2,75 m
 - larghezza delle banchine: 0,50 m
 - larghezza minima dei marciapiedi: 1,50 m
 - pendenza massima: 10%
 - regolazione della sosta: parcheggi ammessi in fila parallela alla cordona o inclinata a 30°/45°
10. Al termine delle strade a fondo cieco dovrà essere prevista una piazzola per la manovra degli automezzi nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a m 12,00.

Piste ciclabili

11. I tracciati di piste ciclabili possono essere individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, dovendosi per ciò, di norma, recuperare tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili. Di norma la realizzazione di piste ciclabili non deve comportare il tombinamento di canali, collettori, fossi e simili.
12. Si prescrive per le piste ciclabili:
- a) la separazione fisica dalle sedi stradali carrabili eventualmente attigue mediante siepi semplici od associate a barriere del tipo guardrail;
 - b) la larghezza minima di m 2,50 ove sia previsto il doppio senso di marcia, ovvero di m 1,50 ove sia previsto un unico senso di marcia;
 - c) l'attrezzatura con elementi di segnaletica sia orizzontale che verticale;
 - d) la realizzazione di punti di sosta per i cicli.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AMBITO DEL PIANO DI AREA DEL MONTELLO

13. In fregio alle infrastrutture e percorsi tematici indicati nel presente articolo è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale e turistica, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni di visuale verso il Colle.
14. La pavimentazione e la asfaltatura delle strade è consentita secondo i seguenti criteri:
- a) salvaguardia del tracciato esistente,
 - b) controllo del ruscellamento delle acque per evitare fenomeni di dissesto idrogeologico
 - c) tutela degli elementi arborei e/o arbustivi di pregio.
 - d) diversificazione delle pavimentazioni in funzione della classificazione del percorso.
15. La realizzazione dei parcheggi scambiatori deve garantire idonee sistemazioni a verde di mitigazione degli impatti visivi attraverso la piantumazione di almeno una pianta ad alto fusto ogni venti metri quadri. La pavimentazione dei parcheggi scambiatori deve essere comunque realizzata con materiali permeabili.
16. In fregio ai sentieri naturalistici, ai percorsi della Grande Guerra, è prevista una fascia di rispetto inedificabile non inferiore m 10 misurata dall'asse del tracciato.
17. Dai coni visuali vige una fascia di rispetto inedificabile avente raggio di m 40 dal centro dell'elemento cartografato.

Art. 73 – Servitù idraulica idrografia

SERVITÙ IDRAULICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- R.D. n. 368 del 08.05.1904
- R.D. n. 523 del 05.07.1904
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"
- Consorzio di bonifica Piave, "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue", Approvato con delibera dell'Assemblea consortile n. 11 del 29 giugno 2011

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- | | |
|--|---------------|
| - Tav. 1.1 Zonizzazione. Territorio comunale Ovest | scala 1:5.000 |
| - Tav. 1.2 Zonizzazione. Territorio comunale Est | scala 1:5.000 |
| - Tav. 2.1 Zonizzazione. Nogarè e Zona Industriale | scala 1:2.000 |
| - Tav. 2.2 Zonizzazione. Crocetta Nord | scala 1:2.000 |
| - Tav. 2.3 Zonizzazione. Crocetta Sud | scala 1:2.000 |
| - Tav. 2.4 Zonizzazione. Ciano | scala 1:2.000 |

DEFINIZIONE

1. Trattasi delle zone di tutela stabilite dall'Art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e delle fasce di rispetto riguardanti fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal RD 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica (Titolo VI, Artt. dal 132 al 140), e quelle del RD 523/1904 per corsi d'acqua pubblici (Artt. dal 93 al 99), come di seguito articolati:

- Fiume Piave;
- Canale Brentella;
- Canale Castelviero;
- Canale del Bosco;
- Canale di Caerano;
- Canale Industriale;
- Canale Lunardel;
- Canale Ru Primario;
- Canaletto Croce del Gallo;
- Canaletto Davos;
- Ru Bianco;
- Ru Nero;
- Scarico Antighe;
- Scarico Gioiosa;
- Scarico Industrie;
- Scarichi Crocetta;
- Scarico Reparto Antighe;
- Scarico Villa Ancillotto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Sui fiumi e canali individuati ai sensi del presente Articolo vige una fascia di rispetto inedificabile di m 10 (dieci), nonché determinata dal Regolamento del Consorzio di Bonifica Piave, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali, riducibili a m 4 (quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra. Tali fasce vengono misurate a partire dal piede dell'unglia arginale o dal ciglio del corso d'acqua.
3. Sulle condotte interrate:
 - condotta forzata ENEL;
 - Scaldatore Nasson;
 - Scaldatore Ru Nero;
 - Canale Asolo-Maser.
 vige una fascia di rispetto, in relazione al diametro della condotta a partire dalla condotta medesima di 5 m.
4. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal PI, che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi).